



ASLMediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 32 DEL 10 / 02 / 2025

Proposta n. 37 PDTD/2025/ del 06/02/2025

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO SANITA' ANIMALE

il Direttore Dott. Andrea Concas

OGGETTO: Liquidazione a titolo di indennizzo per la macellazione obbligatoria/abbattimento di "ovini-caprini suscettibili" alla Scrapie, a favore dei Sig.ri: C.A.S.-M.A.N.-M.F.G. -M.S. stabilimento con codice aziendale IT072CA025

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dr. Andrea Concas	
Il Responsabile del Procedimento		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI [x]

NO []

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 05.01.2022 ha preso atto della propria nomina;

ATTESO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 16/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/38 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 21/02/2023 avente per oggetto “Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. Presa d’atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 3/38 del 27/01/2023 e adozione definitiva”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASSL Medio Campidano n. 43 del 23/01/2025 di “Conferimento incarico art 25 CCNL-Area Sanità del 23 gennaio 2024 SC Sanità animale afferente al Dipartimento di Igiene e prevenzione Sanitaria – Dott. Andrea Concas”;

Sanità animale afferente al Dipartimento di Igiene e prevenzione Sanitaria” – Dott. Andrea Concas”.

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PRESO ATTO dell’istruttoria agli atti d’ufficio svolta dal Veterinario Ufficiale Dott. Augusto Malica responsabile dei provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare di cui al D.Lgs 27/2021 predisposti a seguito di sospetta o rilevata non conformità in materia di sanità animale nonché delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al Reg. UE 2016/429, presso lo stabilimento zootecnico identificato dal codice IT072CA025;

VISTO il Reg. CE 999/2001 del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e le successive modifiche e integrazioni;

VISTE le "Linee Guida per la lotta alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) negli allevamenti ovini e caprini" (Nota del Ministero della Salute DGSAF prot. n. 27933 del 03/11/2023);

CONSIDERATO che le sopra citate disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della Scrapie classica prevedono, tra l'altro, l'abbattimento e distruzione degli "animali suscettibili" alla Scrapie o in deroga, la sostituzione dell'abbattimento e distruzione con la macellazione per il consumo umano;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 recante Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

VISTI la Legge 02.06.1988, n. 218, il Decreto ministeriale 20.07.1989, n. 298 e il Decreto ministeriale 19.08.1996, n. 587 che disciplinano i criteri per il calcolo del valore di mercato per gli animali abbattuti a seguito di alcune malattie infettive e diffuse;

ACCERTATA la presenza di un focolaio di Scrapie classica nell'allevamento dei Signori **C.A.S.-M.A.N.-M.F.G. -M.S** presso lo stabilimento con codice IT072CA025, a seguito del quale, con Provvedimento Sanitario Ordinatorio della ASL prot, PG/2024/0019769 del 26/09/2024 è stata disposta la macellazione obbligatoria/abbattimento dei capi suscettibili alla malattia;

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/1 del 22.07.2014 e le correlate note del Servizio "Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare" della Regione, n. 7143 del 18.03.2015 e n. 25392 del 09.11.2015, con le quali *"si ritiene di dover autorizzare le ASL, in quanto autorità competenti, ad effettuare le erogazioni degli indennizzi a qualunque titolo effettuati in base alla normativa vigente". "La Regione provvederà, comunque, al rimborso delle somme erogate dietro specifica richiesta della ASL competente corredata della documentazione della spesa sostenuta"*;

RITENUTO pertanto di dover procedere, a favore del proprietario degli animali macellati obbligatoriamente/abbattuti, alla liquidazione delle corrispondenti indennità:

- per gli animali macellati/abbattuti l'indennità è calcolata sulla base del *"valore di mercato, riferito alla data dell'Ordinanza di abbattimento, ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'ISMEA"* (art. 2 DM 298/1989) corrispondente al "periodo terminante" il 06/10/2024, al netto dell'importo ricavato dall'allevatore a seguito dell'utilizzazione delle carni o della vendita delle stesse;

VISTI i Verbali di stima analitica dei capi macellati/abbattuti, prot. PG/2024/0026368- prot. PG/2024/0026372- prot. PG/2024/0026377-prot. PG/2024/0026379- del 20/12/2024, predisposto dal Veterinario Ufficiale competente sull'allevamento in questione, riportante le seguenti attestazioni:

- la piena esecuzione del Provvedimento Sanitario Ordinatorio prot, PG/2024/0019769 del 26/09/2024, per effetto del quale si è provveduto, in data 02/10/2024-03/10/2024-07/10/2024-08/10/2024-14/10/2024-13/11/2024, alla macellazione obbligatoria/abbattimento, presso il macello I.MA. CARNI SRL codice macello 2769M , di n. 378 capi ovini

“suscettibili” per Scrapie classica, di proprietà del Signori C.A.S.-M.A.N.-M.F.G. –M.S., codice stabilimento IT072CA025 agro di Serramanna (fonte dati BDN anagrafe zootecnica);

- l'operatore responsabile degli animali macellati/abbattuti ha rispettato i provvedimenti assunti dalla ASL e le disposizioni relative all'obbligo di denuncia della malattia;
- l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere agli allevatori, pari a € 37.881,19 per n. 378 ovini macellati/abbattuti;

STABILITO che la spesa complessiva di € 37.881,19 (Trentasettemilaottocentottantuno/19), derivante dal presente atto, come risultante dal suddetto Verbale di stima analitica, dovrà essere imputata sul **Conto** A505010204, “rimborsi agli allevatori per indennità abbattimento animali” e successivamente rendicontata al competente Assessorato Regionale per l’ottenimento del rimborso alla ASL n. 6 del Medio Campidano;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

DI CORRISPONDERE la somma complessiva di € 37.881,19 (Trentasettemilaottocentottantuno/19) in favore dei beneficiari indicati nell'allegato A che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante, codice stabilimento IT072CA025, a titolo di indennizzo per la macellazione obbligatoria/abbattimento di n: 378 “ovini suscettibili” alla Scrapie classica;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2025 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL 6 AREA SOCIO SANITARIA SANLURI	1 BUDGET 2025	165	A505010204 Rimborsi agli allevatori per indennità abbattimento animali	-	37.881,19

1. **DI INCARICARE** la SC ciclo passivo per i successivi provvedimenti;
2. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

Dott. Andrea Concas
(firma apposta sul frontespizio)

